

Deliberazione n° 550 C

adottata dal Commissario Straordinario in data

13 APR 2016

OGGETTO: DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI PAGAMENTO RELATIVE A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

E DI ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'ASL 7 DI CARBONIA.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

ATTESO che, il D.P.R. nº 180 del 05/01/1950 e ss.mm.ii. prevede al ricorrere di determinati

presupposti, che il dipendente pubblico possa avvalersi dell'istituto della delegazione di pagamento, per corrispondere ratealmente le somme dovute al proprio creditore, in virtù degli obblighi assunti a seguito della stipula di un contratto con istituti e società operanti nel settore

assicurativo e del credito;

CHE questa tipologia di finanziamento non rientra fra le operazioni di cessione volontaria del

quinto stipendiale regolamentate dal suindicato DPR 180/50.L'unica disciplina di maggior dettaglio derivava dalle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanza

con le Circolari n° 35/RGS/2008, n° 1/RGS del 17/01/2011 e n° 30/RGS del 20/11/2011;

CONSIDERATO che questa Azienda Sanitaria ha inteso assicurare in favore dei propri dipendenti una corretta

regolamentazione dell'istituto della delegazione per meglio disciplinare i rapporti con gli istituti finanziari e/o assicurativi, stabilendo gli oneri da porre a carico di questi ultimi quale corrispettivo per l'attività ed i servizi resi, oltre che avere gli strumenti per gestire la

coesistenza della delegazione con cessione/pignoramento obbligatori:

PRESO ATTO che per il triennio 2013-2016 si è provveduto a regolamentare la materia con l'adozione delle

deliberazioni nn. 1152,1854,1856 dell'anno 2013 e n. 1165 del 17/07/2014;

CHE il Ministero dell'Economia e Finanze in data 15 gennaio 2015 ha emanato la Circolare n.

2/RGS che si pone l'obiettivo di rivedere e riorganizzare le istruzioni fornite con le

precedenti Circolari estendendo l'istituto della delegazione a nuove fattispecie;

DATO ATTO che, essendo imminente il rinnovo delle convenzioni a suo tempo stipulate, si ritiene

opportuno approvare il presente Regolamento, composto da n° 10 articoli per autorizzare, nei limiti di legge, le delegazioni convenzionali di pagamento mediate trattenute mensili sulle competenze dei dipendenti, a favore di istituti esercenti il credito e di assicurazioni di cui

all'art. 15 del DPR 180/1950;

PRECISATO che detto Regolamento si compone inoltre di tre schemi di convenzione con previsione di

durata triennale (all. 1-contratto di finanziamento ed all. 2 contratto di assicurazione, all.3 contributi ad Onlus ed Enti Mutualistici), che gli enti delegatari, dovranno preventivamente

stipulare con questa azienda Sanitaria;

VISTA la L.R. n° 10/2006

VISTA la L.R. n° 3 del 7/8/2009

VISTA La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/RGS del 15/01/2015;

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Sanitario

#### DELIBERA

- per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati:
- di approvare il presente Regolamento per le delegazioni convenzionali di pagamento relative a finanziamenti, assicurazioni e donazioni/contributi del personale dipendente dell'Azienda Sanitaria 7 di Carbonia, composto da n. 10 articoli, a cui sono allegati i tre schemi di contratto triennale (all. 1, all.2, all. 3- per complessivi nº 4 allegati), che del presente atto formano parte integrante e sostanziale dando atto che le disposizioni ivi contenute abbiano efficacia immediata e si applichino anche ai rapporti in via di definizione;
- di dare atto che la sottoscrizione delle convenzioni allegate da parte degli istituti finanziatori costituisce atto propedeutico all'instaurazione di qualsiasi rapporto obbligatorio con questa Azienda Sanitaria
- che la spesa di cui trattasi non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo di cui alla Deliberazione della G.R,S, n. 63/24 del 15/12/2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale, adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016
- di dare mandato ai dirigenti Responsabili dei Servizi Personale e Bilancio per la stipula delle convenzioni e per tutti gli adempimenti inerenti le convenzioni stesse, nonché perché venga data adeguata conoscenza al personale dipendente della disciplina regolamentare introdotta con la presente deliberazione al fine di agevolarne la corretta applicazione;
- Si precisa infine che la presente deliberazione annulla e sostituisce ogni atto precedente in materia, e che la stessa non comporta impegno di spesa.

Il Commissario Straordinario

Dr. Antonig ONNIS

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Fami' PITTAU

Il Direttore Sanitario Dr.Silvio MAGGETTI

Resp. Serv.Personale Dr.ssa M., Milena Pau

Resp.proc/massa



Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



#### REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

# ASL nº 7 Carbonia Via Dalmazia, 82 -09013 Carbonia

# REGOLAMENTO PER LE DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE OPERATE DALL'ASL 7 DI CARBONIA SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI

### ART. 1-PREMESSA

- -L'istituto della delegazione, generalmente considerato, si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario).
- -La delegazione di pagamento, pertanto, è l'incarico che il dipendente pubblico affida alla amministrazione di appartenenza a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi di pagare un istituto di credito, una società di assicurazione ad una Onlus o ad un ente mutualistico, nel caso in cui il dipendente abbia sottoscritto, rispettivamente, un contratto di finanziamento, una polizza assicurativa o una quota associativa.
- -La delegazione, più comunemente conosciuta come doppia trattenuta sulla busta paga, non va confusa con la cessione del quinto dello stipendio. Piuttosto, la delegazione di pagamento permette al dipendente che abbia già in corso la cessione del quinto dello stipendio, di accedere ad un ulteriore finanziamento, nel rispetto di determinate condizioni.
- -Inoltre, al contrario della cessione del quinto dello stipendio, la delegazione non è un diritto del lavoratore dipendente, in quanto è rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione interessata (delegato) decidere se obbligarsi verso l'istituto di credito/ società assicuratrice o meno (delegatario).
- -La delega, infatti, deve essere espressamente accettata solo attraverso la stipula di apposita Convenzione tra l'amministrazione di appartenenza del richiedente ed il soggetto erogante: tale fattispecie è, infatti, qualificata anche come " delegazione convenzionale".

# ART. 2 - FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

-Al fine di assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento, garantendo l'accesso al credito rispondente a criteri di trasparenza e comparabilità, con il presente regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazione di pagamento effettuate dai dipendenti della ASL 7 di Carbonia a favore degli istituti e delle società esercenti il credito, nonché delle società di assicurazione di cui all'art.15 del DPR 5 gennaio 1950, n.180, oltre ad Onlus ed Enti Mutualistici.

#### ART. 3 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- -La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, per gli aspetti che qui interessano, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio, n.180, recante l'approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
- -Oltre alla normativa di rango primario sopra richiamata, la delegazione di pagamento per i dipendenti pubblici trova una disciplina di maggior dettaglio, soprattutto per quanto attiene agli aspetti operativi, nelle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolari 20 aprile 2006, n.654 / DAG, 2 dicembre 2008, n.35 / RGS, 17 gennaio 2011, n.1 /RGS, 20 ottobre 2011, n. 30 /RGS e n. 2/RGS del 15/01/2015.

# ART. 4- BENEFICIARI E CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

- -Possono accedere alla delegazione convenzionale, di cui al presente regolamento, tutti i dipendenti , a tempo indeterminato della ASL 7 di Carbonia.
- -La delegazione di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di finanziamento,un contratto di assicurazione o una donazione o quota associativa. Nell'ipotesi di finanziamento di regola non avrà rilievo la ricerca del motivo per cui si stipula il contratto, salvo che il delegante non intenda avvalersi della possibilità di oltrepassare, nel caso di concorso con cessione, la quota di un quinto, fermi restando gli altri limiti legali. In tal caso l'Azienda dovrà valutare con molto

rigore le richieste convenientemente giustificate e documentate, escludendo motivazioni legati ad acquisto di beni di consumo o voluttuari.

-Nel caso di assicurazione, il contratto deve essere finalizzato a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi afferenti sostanzialmente alla vita umana ( assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita et similia) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta, danni all'abitazione principale,a contrarre una polizza RC auto,a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria o versare un contributo o quota di adesione in favore di Onlus ed enti mutualistici.

In tutte le tipologie - delegazioni per contratti di assicurazione, donazioni e delegazioni per contratti di finanziamento - occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'art. 15 del D.P.R. n.180/1950 e di seguito elencati:

- 1. istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni ( casse mutue, casse sovvenzioni ed istituti similari);
- 2. società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;
- 3. istituti e società esercenti il credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.
- 4. Onlus ed enti mutualistici riconosciuti per legge con esclusione delle società commerciali.
- -Inoltre, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi( undici per le polizze RC auto) e di converso, per i contratti di finanziamento la durata massima è di dieci anni.
- -Sempre in relazione ai contratti di finanziamento, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento fermo restando il termine massimo di dieci anni non può eccedere, di norma, il rimanente periodo di lavoro del dipendente.
- -Ulteriore presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra la ASL di Carbonia e gli istituti/ società interessati, nella quale, tra i vari aspetti, sarà in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alla indicazione delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi.

#### ART. 5 LIMITI DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia:

- la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (artt.5 e 65 del D.P.R. n.180/1950);
- in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può superare il 50% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, ed il piano di ammortamento non può essere superiore a 120 mesi.
- -Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui ai punti precedenti si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio e di incentivazione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
- -In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

-L'Azienda non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.

#### ART. 6 - CONVENZIONI

- -La percorribilità della delegazione di pagamento è subordinata alla esistenza di una apposita convenzione stipulata tra l'istituto delegatario e l'Azienda, che dovrà verificare, prima della sottoscrizione, la presenza ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi.
- -Pertanto tutti gli istituti/società/enti/Associazioni interessati dovranno stipulare nuova convenzione con la ASL di Carbonia, secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 contratti di finanziamento; Allegato 2 polizze assicurative/RC Auto; Allegato 3 donazioni Onlus).
- -In mancanza della dovuta sottoscrizione non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.
- -Le convenzioni hanno durata triennale, con esclusione di tacito rinnovo. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni.
- -În applicazione dell'art.15 D.P.R. n.180/1950 sono ammessi a stipulare apposita convenzione con la ASL di Carbonia esclusivamente gli istituti e le società esercenti il credito (escluse le società di persone) iscritti ai rispettivi albi degli intermediari finanziari istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla legge 108/96, e le società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività.

#### Art. 7-ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI

- -L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento, costituisce un vantaggio sia per il dipendente che per l'istituto delegatario, in quanto entrambi sono garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie.
- -Ciò premesso, è del tutto evidente che tale istituto rappresenta, nel contempo, un onere amministrativo per l'Azienda che deve essere ristorato, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali.
- -Pertanto, i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Azienda, : si obbligano a corrispondere alla ASL un contributo per fruire del servizio, nella misura determinata, sulla base della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/RGS del 15/01/2015, in modo differenziato per le quattro diverse tipologie di delegazione convenzionale:
- a) per i contratti di finanziamento € 18,00 (euro diciotto/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra singola delega attiva;
- b) per i contratti di assicurazione € 9,00 (euro nove/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra singola delega attiva;
- c) per polizze di assicurazione RC auto € 1,00 (euro uno/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione ed € 0,65 (euro zero/65) per ogni singola delega attiva;
- d) quote sociali e contributi Onlus/enti mutualistici € 0,30(euro zero/30) "una tantum per ogni delega di nuova attivazione ed € 0,10(euro zero/10) per ogni singola delega attiva.
- Si precisa che per "delega attiva" si intendono tutte le deleghe in essere, comprese quelle stipulate negli anni precedenti.
- -Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.
- -L'istituto si impegna a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese ".
- -Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno,quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
- -L'eventuale inadempimento a quanto sopra prescritto, comporta la risoluzione unilaterale della convenzione, senza obbligo di preavviso.

#### ART. 8 - ISTANZE DI DELEGAZIONE CONVENZIONALE

- -Le istanze di delegazione di pagamento vanno presentate dal Delegatario alla ASL 7 di Carbonia, via Dalmazia n. 84 09013, Carbonia direttamente al protocollo generale della Azienda per raccomandata A.R. oppure presso i seguenti indirizzi di posta certificata protocollo@pec.aslcarbonia.it servizio.personale@pec.aslcarbonia.it
- L'amministrazione, in primo luogo, verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con l'istituto delegatario.
- -Segnatamente per le delegazioni concernenti un contratto di finanziamento, dovrà essere verificato, oltre all'aspetto formale costituito essenzialmente dalla completezza e correttezza dei dati indicati, il rispetto dei seguenti elementi:
- a.il tasso annuale effettivo globale (TAEG) praticato dall'istituto finanziario deve essere inferiore al tasso soglia indicato nel decreto adottato ogni trimestre, a norma dell'art.2, comma 1, della Legge n.108/1996, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la rilevazione dei tassi d'interesse ai fini della legge sull'usura, come previsto nell'art.11 della Convenzione;
- b.la quota oggetto della delegazione non può eccedere il quinto dello stipendio;
- c. il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento e pignoramenti non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà dello stipendio;
- d.il rimborso del finanziamento non deve prevedere una durata superiore a 120 mesi.
- -Invece, per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza assicurativa, ferma restando la necessità del rispetto della convenzione sottostante, l'esame da condurre è più circoscritto, essendo la verifica,in primo luogo volta ad accertare:
- 1.1'oggetto del contratto che, come già esplicitato, deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria;
- 2.il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute, fissati dal DPR n.180/1950.
- -Esperiti i controlli di rito, per perfezionare la liquidazione del finanziamento, l'ufficio preposto restituisce al delegatario una copia della delegazione di pagamento (c.d. "atto di benestare"), debitamente firmata per accettazione e conferma dal Dirigente del Servizio Personale o suo delegato.

- -L'Ufficio ordinatore del pagamento degli stipendi, è quindi tenuto a provvedere ad operare la trattenuta indicata sulle competenze mensili del dipendente .
- -Per quanto riguarda le delegazioni per contratti di finanziamento, la trattenuta sarà effettuata, di norma, a decorrere dal mese successivo a quello di notifica del relativo contratto, oppure secondo le indicazioni date dalla società o, ancora, ad avvenuta ricezione dell'avvenuta estinzione della precedente cessione, in caso di rinnovo.
- -Gli istituti delegatari, per quanto attiene ai dati di loro specifico interesse, a richiesta, riceveranno mensilmente un prospetto con l'elencazione dei dipendenti ai quali è stata operata la trattenuta in esecuzione delle delegazioni convenzionali nonché l'importo a ciascuno trattenuto.

#### ART. 9 - MODALITA' DI VERSAMENTO

-Le Società che stipuleranno le convenzioni dovranno provvedere direttamente al calcolo degli oneri economici posti a loro carico in virtù dell'attività svolta nonché al loro versamento, mediante bonifico bancario intestato ad Azienda Sanitaria Locale 7 Via Dalmazia, 82 -09013 Carbonia presso:

Banco di Sardegna Fil. Carbonia sul Codice IBAN IT 41 B 01015 43850 000070188988 con l'indicazione della specifica causale di versamento: "oneri amministrativi delegazioni dipendenti" e "oneri amministrativi assicurazioni dipendenti" etc.

Gli istituti delegatari, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, provvederanno al versamento degli oneri amministrativi determinati dal presente regolamento e riferiti all'anno precedente, dandone contestuale comunicazione ai Servizi Personale e Bilancio di questa Azienda Sanitaria, oltre a fornire un elenco nominativo dei dipendenti che nel corso dell'anno utilizzano l'istituto ed allegando l'attestazione dei versamenti effettuati.

-Il controllo del corretto e puntuale versamento degli oneri di cui sopra sarà effettuata dai Servizi Personale e Bilancio. Il Servizio Personale, in caso di inadempienza, provvederà al blocco di eventuali nuovi contratti pervenuti ed alla contestuale rescissione della convenzione.

#### Art.10 - ASPETTI FISCALI E INDICAZIONI FINALI

In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si evidenzia che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (art.47 del D.P.R. n.180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art.6 del D.P.R. n.131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma7, del D.P.R. n.131/1986). Giova ricordare che l'esistenza della convenzione è presupposto per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta, inevitabilmente, per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni di pagamento.

# **CONVENZIONE Contratti Finanziamento**

CF.n°02261310920,nella Personale	· •	del	Respons		zia n.82, - del		,
	e		******	con	sede	legale	in
iscrizione all'albo degli interme	diari finanziari al n.		),	di seguito	"Istituto",	nella persona	di
							а

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti della Asl 7 di Carbonia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione:
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Azienda non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

#### visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la Circolare del 15 gennaio 2015, n. 2/RGS, gli artt. 1296 e seguenti del codice civile che regola la disciplina delle delegazioni di pagamento.

### convengono e stipulano quanto segue

# Art. 1 (Modalità di fruizione della delegazione)

L'ASL 7 di Carbonia, autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, in aggiunta ad un prestito derivante da cessione del quinto dello stipendio.

În caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Azienda, non può, comunque, superarsi il 50% dello stipendio. Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione può non essere unica e deve essere non superiore ad un quinto delle competenze mensili.

#### Art. 2 (Beneficiari)

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la società contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di durata non superiore ad un decennio. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

### Art. 3 (Trattenute stipendiali)

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Azienda a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

# Art. 4 (Versamento delle trattenute stipendiali)

Le trattenute mensili per delegazione saranno effettuate dal Servizio Personale - Settore Economico- e i versamenti verranno operati dal Servizio Contabilità e Bilancio, con accreditamenti al conto corrente bancario/postale

avente le coordinate IBAN...... – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

### Art. 5 (Oneri amministrativi)

La società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni di nuova attivazione, nonché a quelle attive (anche se contratte in anni precedenti) nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del Ministero Economia e Finanze n. 2/RGS in data 15/01/2015..

In particolare, la società si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto /00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega "attiva" anche se stipulata in anni precedenti.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

# Art. 6 (Versamento oneri)

-Il calcolo ed il versamento degli oneri economici sono posti a carico delle Società dovranno eseguiti dalle stesse mediante bonifico sul CC bancario presso il Banco di Sardegna –Codice IBAN IT 41 B 01015 43850 000070188988 intestato ad Azienda Sanitaria Locale 7 Carbonia con l'indicazione della specifica causale di versamento: "oneri amministrativi delegazioni dipendenti". Gli istituti delegatari entro il termine del 31 gennaio di ogni anno provvederanno al versamento degli oneri amministrativi determinati dal presente regolamento e riferibili all'anno precedente, dandone contestuale comunicazione ai Servizi Personale e Bilancio aziendali e fornendo un elenco nominativo dei dipendenti che utilizzano l'istituto con la Società, nonché l'attestazione dei versamenti effettuati;

# Art. 7 (Estinzione e rinnovo del finanziamento)

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Azienda, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Azienda, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima data utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

#### Art. 8 (Recesso)

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.

# Art. 9 (Durata)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per tre anni con esclusione di tacito rinnovo.

La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo dell'Azienda di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza, ne quello dell'Istituto di corrispondere gli oneri amministrativi di cui al precedente art. 5 per l'intera durata di vigenza della delega.

# Art. 10 (Attività della società)

La società si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria, anche non monomandataria , nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese ", del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

a) 3 (tre) punti per gli importi fino a € 5.000,00

# b) 4 (quattro) punti per gli importi superiori a € 5.000,00

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

### Art. 11 (Comunicazioni della società)

La Società, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare annualmente, entro il 15 gennaio successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Azienda comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. T.A.E.G. I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 9, la Società si impegna a comunicare all'Azienda, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione

### Art. 12 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali

#### Art. 12 (Registrazione)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso .Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma 7, del DPR n.131/1986).

Letto, confermato e sottoscritto.	
Carbonia,	
Per l'Istituto	Per l'Asl n. 7

# CONVENZIONE POLIZZE ASSICURATIVE/ RC AUTO

		0	ata Azienda) con sede in			•
02261310920,	nella	persona	del	Responsabile	del	Servizio
Personale						
			e			
		******	***********	con	sede	legale ir
47144844444444444			(codice fiscale	-14-1017-444		di seguito
						_
	a	**********		., in	qu	ıalità d
			******			

- premesso che
- La Società stipula polizze assicurative a favore dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale 7 di Carbonia,
   il cui premio viene corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- l'Azienda non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

#### visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la Circolare n. 2/RGS del 5 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

### convengono e stipulano quanto segue

### Art. 1 (modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

L'Azienda, autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni e dal presente Regolamento.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi il 50% dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione, può non essere unica e deve essere non superiore complessivamente ad **un quinto** delle competenze mensili.

# Art. 2 (Beneficiari)

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria,nonché per polizze RC automobilistiche il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

La durata delle trattenute stipendiali di cui alla delegazione di pagamento non può essere inferiore a dodici mensilità (undici per le polizze RC) e non può eccedere centoventi mensilità;

### Art. 3 (Trattenute stipendiali)

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Azienda a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

# Art. 4 (Versamenti trattenute stipendiali)

Le trattenute mensili verranno effettuate dal Servizio Personale - Settore Economico- ed i versamenti verranno operati dal Servizio Contabilità e Bilancio, con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN...... – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla società – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

# Art. 5 (Oneri Amministrativi)

La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla Circolare Ministero Economia e Finanze del 15 gennaio 2015, n. 2/RGS.

Per quanto riguarda le assicurazioni la società si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 9,00 (euro nove /00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega "attiva" anche se stipulata in anni precedenti

Per le polizze RC Automobilistiche la Società si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 1,00 (euro uno/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra polizza "attiva" anche se stipulata in anni precedenti.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

# Art. 6 (Versamento oneri amministrativi)

-Il calcolo ed il versamento degli oneri economici posti a carico delle Società dovranno eseguiti dalle stesse mediante bonifico sul CC bancario presso il Banco di Sardegna – Codice IBAN IT 41 B 01015 43850 000070188988 intestato a Azienda Sanitaria Locale 7 Carbonia con l'indicazione della specifica causale di versamento: "oneri amministrativi polizze RC auto" e "oneri amministrativi assicurazioni dipendenti".

Gli istituti delegatari entro il termine del 31 gennaio di ogni anno provvederanno al versamento degli oneri amministrativi determinati dal presente regolamento e riferibili all'anno precedente, dandone contestuale comunicazione ai Servizi Personale e Bilancio aziendali e fornendo un elenco nominativo dei dipendenti che utilizzano l'istituto con la Società, nonché l'attestazione dei versamenti effettuati;

# Art. 7 (Durata)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per tre anni con esclusione di tacito rinnovo

### Art. 8 (Recesso)

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni.

### Art. 9 (Comunicazioni della Società)

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 9, la Società si impegna a comunicare all'Azienda, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede ed il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

# Art. 10 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali

# Art. 11 (Registrazione)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione	ne
solamente in caso d'uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico del	lla
parte richiedente (artt.39 e 57, comma 7, del DPR n.131/1986).	

Carbonia,	
Per la Società	Per l'Asl n. 7

Letto, confermato e sottoscritto.

# CONVENZIONE PER CONTRIBUTI AD ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI

	n°	aria di Carboni 02261310920	, · ·		del del			, 09013 del	-
Personal	ie								
				е					
				(codi	ce fiscale	con	sede		in di seguito
		persona di	***************************************		**************		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		nato il
		*******		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

#### premesso che

- La Società suindicata non ha alcun scopo di lucro e, a norma dello statuto svolge la propria attività nel settore
- La stessa, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie accetta libere donazioni da parte di terzi;
- Per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, riceve il versamento di quote sociali da parte degli associati;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- l'Azienda non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito amministrato) rilascia all'Azienda per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Azienda in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un impegno a devolvere un contributo o una quota associativa;

### visti

-gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;

-il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la Circolare n. 2/RGS del 5 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

#### convengono e stipulano quanto segue

# Art. 1 (Modalità di fruizione delle delegazioni di pagamento)

L'Azienda, autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni e dal presente Regolamento.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Azienda, non può, comunque, superarsi il 50% dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione, può non essere unica e deve essere non superiore complessivamente ad un quinto delle competenze mensili.

# Art. 2 (Fruitori)

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono impegnarsi nei confronti della società a versare un importo predeterminato esclusivamente a titolo di erogazione liberale, contributo o quota associativa mediante delegazione di pagamento;

La durata delle trattenute stipendiali di cui alla delegazione di pagamento non può essere inferiore a dodici mensilità e non può eccedere centoventi mensilità.

La società prende atto che il dipendente ha facoltà, trascorso il periodo minimo di cui al comma 2 (dodici mesi), di revocare in ogni momento la delegazione di pagamento, senza che ciò possa legittimare alcuna pretesa a carico di questa Azienda;

#### Art. 3 (Trattenute stipendiali)

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Azienda a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

L'Azienda non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

### Art. 4 (Versamento delle trattenute mensili)

Le trattenute verranno effettuate dal Servizio Personale - Settore Economico- e i versamenti verranno operati dal Servizio Contabilità e Bilancio, con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN...... – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla società – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

#### Art. 5 (Oneri amministrativi)

La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive (anche se stipulate in anni precedenti) nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla Circolare Ministero dell'Ecomomia e Finanze del 15 gennaio 2015, n. 2/RGS.

Per quanto riguarda i contributi e le quote associative la società si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 0,30 (euro zero /30) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,10 (euro zero/10) mensili, per ogni altra delega attiva anche se stipulata in anni precedenti.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni attivate e già in essere.

### Art. 6 (Versamento oneri amministrativi)

-Il versamento degli oneri economici posti a carico delle Società dovranno eseguiti dalle stesse mediante bonifico sul CC bancario presso il Banco di Sardegna –Codice IBAN IT 41 B 01015 43850 000070188988 intestato a Azienda Sanitaria Locale 7 Carbonia con l'indicazione della specifica causale di versamento: "oneri amministrativi contributi e quote associative".

Gli istituti delegatari entro il termine del 31 gennaio di ogni anno provvederanno al versamento degli oneri amministrativi determinati dal presente regolamento e riferibili all'anno precedente, dandone contestuale comunicazione ai Servizi Personale e Bilancio aziendali e fornendo un elenco nominativo dei dipendenti che utilizzano l'istituto con la Società, nonché l'attestazione dei versamenti effettuati;

#### Art. 8 (Recesso)

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.

# Art. 9 (Durata)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per tre anni con esclusione di tacito rinnovo fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3,4,5,6. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa.

#### Art. 10 (Comunicazione della società)

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 9, la Società si impegna a comunicare all'Azienda, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede ed il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

# Art. 11 (Registrazione in caso d'uso)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma 7, del DPR n.131/1986).

# Art. 12 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali,

Letto, confermato e sottoscritto.	
Carbonia,	
Per la Società	Per l'Asl n. 7



# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO

# Azienda U.S.L. Nº 7 CARBONIA

# Servizio Personale

Deliberazione nº del	
OCCETTEO de de lo cominario de la cominario de	
OGGETTO: delegazioni convenzionali di pagamento relative a contratti di finanziamento e di assicurazione dei dipendenti dell'ASL 7 di Carbonia.  Approvazione Regolamento	
Importo Spesa € zero	And the first of t
Durata dell'impegno anni tre	
( a cura del Servizio proponente)	